

STATUTO

MARAMEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODICA RG VIA MODICA
GIARRATANA SN

Numero REA: RG - 118046

Codice fiscale: 01422510881

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-06-2009 - Statuto completo	2
--	---

soci a mezzo lettera raccomandata a/r; l'avviso deve contenere l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

E' ammessa altresì, la convocazione dell'assemblea mediante posta elettronica o fax, purchè:

- il socio convocato abbia, preventivamente ed in via generale, prestato il proprio assenso ad una convocazione **inviatagli** a mezzo **telescritto**, fornendo i relativi indirizzi che verranno annotati nei libri sociali;
- sia dimostrabile che l'avviso sia stato ricevuto dai soci, dagli Amministratori e, eventualmente, dai Sindaci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

ART.12) I soci, come sopra costituiti, delegano il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte le modifiche ed integrazioni che potranno essere richieste ai fini della iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

ART.13) Le spese del presente atto, conseguenti ed inerenti, ammontanti presumibilmente ed approssimativamente ad Euro mille/00 (euro 1.000,00) sono a carico della società, che se le assume.

ART.14) La società viene costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute nel presente atto e di quelle riportate nello statuto sociale che, previa lettura da me datane alle comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.27 bis della Tabella allegato B del DPR 642/72, come aggiunto dall'art.17 del D.LGS 460/97.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia su nove pagine e parte della presente fin qui di tre fogli, e da me letto alle comparenti.

Sottoscritto alle ore diciotto e minuti trenta.

F.ti: Michela Vindigni, Giovanna Vindigni, Grazia Ruta, Girolamo Renato Pulino notaio.

All. "A" n.22494 di Raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

Art.1 - Costituzione - Denominazione - Sede

E' costituita la Società Cooperativa denominata "**Marameo** Società Cooperativa Sociale". La Cooperativa ha sede nel Comune di Modica e potrà, nelle forme di legge, istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art.2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, fatto salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

Art.3 - Norme Applicabili

Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del libro V del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142, di riforma del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c.

Per il requisito della prevalenza si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art.111-septies del R.D. 30 marzo 1942, n.318.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO SOCIALE

Art.4 - Scopo Mutualistico

La Cooperativa non ha scopo di lucro ed è retta dai principi della mutualità. Lo scopo che i soci perseguono è l'interesse della Comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381.

Essa intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità, garantendo continuità di occupazione a condizioni economiche **eque** e professionali, pertanto, ai fini del raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci possono instaurare con la Cooperativa un ulteriore rapporto, quello di lavoro, sia esso in forma subordinata o autonoma, secondo quanto previsto dalle leggi tempo per tempo in vigore.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un approvando regolamento secondo il dettato della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifiche.

Art.5 - Oggetto Sociale

La Cooperativa svolgerà l'attività di cui alla lettera a) dell'art.10 della legge 381/1991 ed in particolare la prestazione di servizi mediante:

1. la gestione di asili nido, scuole dell'infanzia e primarie secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia;
2. l'organizzazione di attività **ludiche**, ricreative, e culturali mediante la creazione e la gestione di laboratori vari per favorire lo sviluppo **psicomotorio** del bambino;
3. la promozione di attività formative e ricreative per ragazzi e adulti;
4. l'organizzazione di corsi di formazione professionali, anche in convenzione con Enti Pubblici e/o privati;
5. l'organizzazione e la gestione di **mense** nell'ambito delle attività sopra elencate;
6. la fornitura di servizi per l'inserimento dei portatori di handicap nella scuola, mettendo a disposizione mezzi di trasporto e/o personale specializzato

nelle attività didattiche, culturali, ricreative e riabilitative;

7. la gestione e fornitura di servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e fruizione del tempo libero in favore di soggetti anziani, minori, ragazze madri, immigrati ed altre fasce marginali in forma domiciliare, centro diurno e, comunque, aperta o residenziale;

8. la gestione di case di riposo ed altre strutture residenziali, anche solo **diurne**, in favore di minori, **inabili**, anziani ed altre fasce marginali come previsto da leggi vigenti o emanande.

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti, la Cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, siano esse regionali, statali, comunitarie, di privati, di Enti locali e di ogni altro ente, amministrazione ed associazione.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle **sopraelencate**, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi.

La Cooperativa potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Art.6 - Requisiti mutualistici

La Cooperativa:

1. destina annualmente al fondo mutualistico una quota pari al 3% dell'utile di bilancio;
2. non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
3. non può distribuire le riserve fra i soci;
4. in caso di scioglimento, **devolverà** il patrimonio sociale, dedotto il capitale versato e rivalutato e gli eventuali dividendi maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO III

SOCI

Art.7 - Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo previsto per legge. Possono essere soci **cooperatori** le persone giuridicamente capaci, di età non inferiore a 18 anni, che abbiano acquisito qualifiche professionali attinenti all'oggetto sociale e/o alla gestione amministrativo-contabile della Cooperativa, ovvero che abbiano maturato esperienza e specializzazione nel settore di attività in cui opera la stessa. Possono essere ammesse come soci anche le persone giuridiche i cui statuti prevedano il sostenimento dell'attività delle cooperative sociali e che siano in grado di partecipare attivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

E', altresì, possibile ammettere nella Cooperativa soci volontari ai sensi dell'art.2 della legge 381/1991, i quali presteranno la loro attività gratuitamente. Il loro numero non potrà comunque superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art.8 - Categoria Speciale di Soci

Con delibera dell'organo amministrativo è possibile istituire categorie speciali di soci nel limite previsto dalla legge. In detta categoria potranno essere ammessi solo soci aventi i requisiti professionali richiesti per il perseguimento dell'oggetto sociale e che abbiano interesse a completare la loro

formazione o a valutare l'eventuale loro inserimento nella Cooperativa.

La durata del periodo di formazione o inserimento è stabilita dall'approvando regolamento.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. Essi non possono essere eletti quali membri dell'organo amministrativo né godono dei diritti di cui all'art. 2476 del Codice Civile.

Ai soci "speciali" può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci "speciali" non spetta comunque l'attribuzione dei **ristorni** nelle forme di aumento del capitale sociale.

Oltre alle cause previste dalla legge e dal successivo articolo 13 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con preavviso di almeno tre mesi, salvo l'eventuale risarcimento del danno arrecato alla Cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale può essere escluso dalla Cooperativa nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto.

Almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di formazione o di inserimento, l'organo amministrativo, verificati positivamente il possesso dei requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati previsti dal percorso formativo, delibera l'ammissione del socio a godere di tutti i diritti che spettano ai soci **cooperatori** e provvede a darne comunicazione all'interessato, annotando la relativa delibera nel libro dei soci.

In caso di esito negativo della verifica, l'organo amministrativo delibera la esclusione del socio dandone allo stesso comunicazione scritta nel termine di 60 giorni, mediante raccomandata con a/r.

Al socio "speciale" per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le norme dettate per i soci **cooperatori** in quanto compatibili.

Art.9 - Domanda di Ammissione

Chi vuole essere ammesso come socio dovrà presentare, all'organo amministrativo, domanda scritta. Detta domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1. nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, nel caso in cui l'aspirante socio è una persona fisica, ovvero la ragione sociale, la forma giuridica, la sede sociale e le generalità del legale rappresentante con allegata la relativa delibera dell'organo amministrativo, se l'aspirante socio è una persona giuridica;
2. l'attività svolta, la formazione professionale e le specifiche competenze possedute;
3. la categoria di soci a cui si chiede di essere ammesso;
4. l'ammontare del capitale che si intende sottoscrivere;
5. l'espressa conoscenza ed accettazione dello statuto.

L'organo amministrativo valutata la domanda e constatata l'esistenza dei requisiti necessari provvede a comunicare l'ammissione all'aspirante socio e ad **annotarlo** nel libro dei soci.

Qualora la domanda di ammissione alla Cooperativa non venisse accettata, l'organo amministrativo dovrà darne comunicazione agli interessati, mediante lettera raccomandata con a/r, nel termine di 60 giorni **motivando** la decisione presa. Qualora il richiedente ne abbia interesse potrà chiedere che sul diniego si **pronunzi** l'assemblea dei soci.

Gli amministratori **illustreranno** le decisioni prese in relazione alle domande di ammissione ricevute nella relazione sulla gestione o, qualora non tenuti alla redazione di detto documento, nella Nota Integrativa.

Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art.2528 c.c.

Art.10 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

1. al versamento del capitale sottoscritto, secondo le modalità ed i tempi fissati dall'organo amministrativo, e dell'eventuale sovrapprezzo, così come fissato dall'assemblea appositamente **adita** dall'organo amministrativo;
2. ad osservare le norme dello statuto, i regolamenti e tutte le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
3. a comunicare mediante raccomandata con a/r la variazione del domicilio. In mancanza, il domicilio sarà quello risultante dal libro soci.

Art.11 - Diritti del socio

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie ed informazioni sull'andamento della gestione e potranno, anche per il tramite di professionisti di loro fiducia, consultare i libri sociali e quelli contabili.

Art.12 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

1. per recesso, esclusione, fallimento o morte, se persona fisica;
2. per recesso, esclusione o fallimento, se persona giuridica.

Art.13 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

1. abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. non possa partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
3. cessi di prestare la propria attività a favore della Cooperativa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata a/r alla società. Gli amministratori dovranno esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione e, se non ne sussistono le condizioni, dovranno darne immediata comunicazione al socio, che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà ricorrere al Tribunale competente. Il recesso diventa efficace, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della delibera di accoglimento della domanda.

Art.14 - Esclusione del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'organo amministrativo può deliberare l'esclusione del socio che:

1. abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. non possa partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
3. non adempia la propria prestazione **mutualistica** con diligenza e, nel caso si tratti di socio lavoratore, qualora incorra in una della causa di interruzione del rapporto di lavoro previsto dal CCNL di riferimento;
4. non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni degli organi sociali;
5. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
6. partecipi a cooperative che svolgano attività simili o prestino lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo autorizzazione dell'organo amministrativo, o eserciti in proprio, attività in concorrenza con la Cooperativa;

7. arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale e che in qualunque modo **danneggi** moralmente e materialmente la Cooperativa;

8. venga condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, nonché per reati che, per la loro gravità, non permettano la continuazione del rapporto.

La dichiarazione di esclusione deve essere comunicata con raccomandata a/r al socio, il quale, qualora ritenga che non ne sussistano le condizioni, potrà ricorrere, nei termini di legge, al Tribunale competente. L'esclusione diventa efficace, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di ricezione, da parte del socio, della dichiarazione di esclusione; tale dichiarazione dovrà essere tempestivamente annotata sul libro soci.

Art.15 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente **rivalutate** secondo le previsioni del successivo articolo 22, la cui liquidazione deve essere effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuto il recesso o l'esclusione.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, nell'ipotesi in cui questo non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento di quanto così liquidato deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Art.16 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, ed eventualmente rivalutata, secondo le modalità previste per i casi di esclusione e recesso al precedente articolo.

Gli eredi o legatari del socio receduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale spettante, atto notorio o altra idonea comunicazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nel caso in cui vi siano più eredi o legatari, entro 6 mesi dalla data del decesso, questi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

Art.17 - Prescrizione dei diritti dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio defunto, ove questo non sia richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è diventato efficace.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'organo amministrativo, al fondo di riserva legale.

Art.18 - Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto, altresì, della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art.19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci **cooperatori** che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti previsti dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 20;
- c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- d) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci **cooperatori** nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento.

Art. 20 - Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

L'organo amministrativo documenta, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di Cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione l'organo amministrativo illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. Ove non tenuto alla redazione della relazione sulla gestione, l'organo amministrativo fornirà dette informazioni nella Nota Integrativa al bilancio.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione

entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della stessa, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rende eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni.

L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione o se non tenuto alla redazione della stessa, nella Nota Integrativa.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art.21 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci **cooperatori**, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci **cooperatori** proporzionalmente agli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. I **ristorni** - in via generale - debbono considerare quantità e qualità dell'apporto mutualistico.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei **ristorni** a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
 - b. mediante aumento proporzionale del valore della quota sottoscritta e versata.
- E' fatto salvo comunque quanto disposto all'art.8 del presente statuto.

Art.22 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinando:

- a) una quota non inferiore al trenta per cento (30%) alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata, da distribuire ai soci **cooperatori**, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- e) un'eventuale quota da ripartire come ristorno nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'art. 21 del presente statuto;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge o per specifica disposizione del presente statuto, che il residuo degli utili di esercizio sia devoluto alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO V

GOVERNO DELLA SOCIETA'

Art.23 - Organi sociali

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

SEZIONE I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.24 - Decisioni dei soci

I soci decidono, oltre che su ogni materia che la legge ed il presente statuto riservano alla loro competenza, anche sulle seguenti materie:

- 1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi dei precedenti artt.20 e 22 presente statuto;
- 2) definizione della struttura dell'organo amministrativo, scegliendo tra Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione, nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato;
- 3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, del Collegio Sindacale, elezione tra i suoi membri del Presidente e determinazione dei compensi loro spettanti; deliberazione dell'eventuale revoca dei Sindaci;
- 5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un revisore, secondo quanto previsto nel successivo art.33 del presente statuto e determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto;
- 7) modificazioni dell'atto costitutivo: in tal caso il verbale è redatto da notaio e si applica l'art.2436 del codice civile;
- 8) decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile.

Art.25 - Diritto di voto

Ogni socio che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le eventuali limitazioni al diritto di voto previste a norma del presente statuto.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Art.26 - Assemblea dei soci

L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purchè in territorio italiano.

L'Assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso, spedito ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci a mezzo lettera raccomandata a/r; l'avviso deve contenere l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

E' ammessa altresì, la convocazione dell'assemblea mediante posta elettronica o fax, purchè:

- il socio convocato abbia, preventivamente ed in via generale, prestato il

proprio assenso ad una convocazione **inviatagli** a mezzo **telescritto**, fornendo i relativi indirizzi che verranno annotati nei libri sociali;

- sia dimostrabile che l'avviso sia stato ricevuto dai soci, dagli Amministratori e, eventualmente, dai Sindaci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti gli amministratori ed i sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, questi ultimi ove nominati, non sono presenti in Assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel precedente articolo 20 del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Le organizzazioni cooperative territoriali cui la Cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito.

Art.27 - Quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività **mutualistica** tra la Cooperativa ed il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie infra specificate.

Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di approvazione dei regolamenti di cui all'art. 2521 codice civile e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea delibera con il voto favorevole del cinquantuno per cento dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

L'intervento in Assemblea può avvenire anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

Art.28 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti; il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo

svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del Presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

SEZIONE II - AMMINISTRAZIONE

Art.29 - Amministratori

Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

L'Amministratore Unico o la maggioranza degli amministratori sono scelti fra i soci.

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'Assemblea dei soci, e sono rieleggibili senza limitazioni.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare, a sostegno e qualificazione delle attività svolte, un eventuale Direttore o coordinatore generale delle attività, scelto fra i soci della Cooperativa e che abbia una qualifica professionale ritenuta idonea allo svolgimento di tale mansione.

Spetta all'Assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per tale loro attività; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità al presente statuto.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, o nella Nota Integrativa, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art.30 - Consiglio di Amministrazione

Se i soci nominano più amministratori, la Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che si compone da tre a cinque consiglieri, fra i quali sono eletti il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Consiglio si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purchè in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.

Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere presente più anziano in età.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri, i sindaci effettivi ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga l'unanimità degli amministratori in carica.

L'intervento alla adunanza del Consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati ed a tutti deve essere consentito di

intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

Le deliberazioni sono prese all'unanimità dei voti.

Le votazioni sono palesi.

Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la Cooperativa, qualora le **cagionino** un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove nominati, dal Collegio Sindacale o dal Revisore.

Art.31 - Sostituzione degli amministratori

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci, e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art.32 - Rappresentanza sociale

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spettano la legale rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Il legale rappresentante della Cooperativa ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei suoi poteri rappresentativi ad un altro amministratore, nonchè, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

L'Amministratore Unico può conferire speciale procura a dipendenti della società e/o a soggetti terzi per il compimento degli atti di sua competenza.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE

Art.33 - Controllo legale dei conti e controllo contabile

I soci, decidendo ai sensi di legge, possono in ogni momento nominare un Collegio Sindacale o un Revisore.

In ogni caso, la nomina del Collegio Sindacale, nel rispetto delle norme di legge, è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni oppure se vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dalla legge stessa per la redazione del bilancio in forma abbreviata; nei suddetti casi si applicano le norme sulla società per azioni ed il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.

Art.34 - Collegio Sindacale: Nomina - Composizione - Durata

Il Collegio Sindacale, qualora nominato, è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente articolo ed dal successivo art.35.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre

nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato **ricostituito**.

Art.35 - Competenza e riunioni

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo contabile.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

La riunione potrà svolgersi anche in videoconferenza.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo, ove nominato.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti **censurabili** di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art.2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale.

Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

La denuncia al Tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art.36 - Scioglimento e liquidazione

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso il Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società.

La Cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art.37 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto il rimborso delle quote versate dai soci **cooperatori**, eventualmente **rivalutate** i dividendi eventualmente maturati.

Art.38 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 19, 22 e 37, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

F.ti: Michela Vindigni, Giovanna Vindigni, Grazia Ruta, Girolamo Renato Pulino notaio.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Modica 18 giugno 2009,

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.27 bis della Tabella allegato B del DPR 642/72, come aggiunto dall'art.17 del D.LGS 460/97.

Registrato presso la Agenzia delle Entrate di Modica in data 18 giugno 2009 al n.3176 serie 1^T.